

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
“ADDA MARTESANA”

Comuni di Pozzuolo Martesana, Truccazzano, Liscate e Bellinzago Lombardo
Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO
DI
POLIZIA URBANA

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA

“ADDA MARTESANA”

**Comuni di Pozzuolo Martesana, Truccazzano, Liscate e Bellinzago Lombardo
Città Metropolitana di Milano**

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

I N D I C E

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Oggetto e applicazione
- Art. 3 – Definizioni
- Art. 4 – Concessioni e autorizzazioni
- Art. 5 – Vigilanza
- Art. 6 – Sanzioni

TITOLO II - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

- Art. 7 – Disposizioni generali
- Art. 8 - Specificazioni

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

- Art. 9 – Occupazioni per manifestazioni
- Art. 10 – Occupazioni con spettacoli viaggianti
- Art. 11 – Occupazioni con strutture pubblicitarie
- Art. 12 – Occupazioni con elementi di arredo
- Art. 13 – Occupazioni per lavori di pubblica utilità
- Art. 14 – Occupazioni per traslochi
- Art. 15 – Occupazioni del soprassuolo

Art. 16 – Occupazioni di altra natura

Art. 17 – Proiezioni, audizioni, spettacoli su aree pubbliche

Art. 18 – Occupazioni per comizi e raccolta di firme

**SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA'
COMMERCIALI**

Art. 19 – Occupazioni con dehors

Art. 20 – Occupazioni per temporanea esposizione

Art. 21 – Occupazioni per esposizione di merci

Art. 22 – Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

Art. 23 – Commercio in forma itinerante

TITOLO III -NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 24 – Servizi igienici

TITOLO IV -DISPOSIZIONI PER MESTIERI GIROVAGHI ED AMBULANTI

Art. 25 – Mestieri girovaghi

Art. 26 – Venditori ambulanti

Art. 27 – Spettacoli e trattenimenti pubblici

Art. 28 – Durata e revoca della licenza comunale per mestieri ambulanti

TITOLO V -SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

**SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA
DELL'ORDINE E DEL DECORO URBANO**

Art. 29 – Comportamenti vietati

Art. 30 – Altre attività vietate

Art. 31 - Accensione di fuochi – Stoppie

Art. 32 – Uso di scale, lancio e trasporto di oggetti, giochi vietati

Art. 33 – Espurgo dei pozzi neri e del trasporto del letame

Art. 34 - Transito e sosta delle carovane di nomadi – Sosta di roulotte e camper -
Campeggio

Art. 35 – Nettezza del suolo e dell’abitato

Art. 36 – Rifiuti

Art. 37 – Scarico di rottami e detriti

Art. 38 – Sgombero neve e divieto di spargimento d’acqua

Art. 39 – Sostanze liquide, esplosive, infiammabili

Art. 40 – Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEGLI EDIFICI E DELLE ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE AMBIENTALE

Art. 41 – Manutenzione degli edifici

Art. 42 – Ornamento esterno dei fabbricati

Art. 43 – Tende su facciate di edifici.

Art. 44 – Collocamento di cartelli ed iscrizioni

Art. 45 – Installazione delle antenne paraboliche per ricezione su edifici

Art. 46 – Collocamento di targhe e lapidi commemorative

Art. 47 – Vernici fresche

Art. 48 – Pubblici acquedotti, fontane e fontanelle pubbliche, idranti antincendio, divieti
e norme di utilizzo

Art. 49 – Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale

SEZIONE III - NORME IN MATERIA DI PUBBLICITA'

Art. 50 - Regolamentazione per la diffusione manuale di materiale pubblicitario

SEZIONE IV - DISPOSIZIONI PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLA “CASA DELL’ACQUA”

Art. 51 – Norme per il corretto utilizzo della “Casa dell’acqua”

SEZIONE V - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 52 – Divieti

Art. 53 – Attività particolari consentite in parchi pubblici

Art. 54 – Disposizioni sul verde privato

TITOLO V – SULLE ACQUE INTERNE

Art. 55 – Balneazione

TITOLO VI - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 56 – Disposizioni generali

Art. 57 – Lavoro notturno

Art. 58 – Impianti di macchinari

Art. 59 – Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

Art. 60 – Carico, scarico e trasporto di cose che causano rumore

Art. 61 – Venditori e mestieri ambulanti

Art. 62 – Spettacoli e trattenimenti

Art. 63 – Circoli privati

Art. 64 – Abitazioni private

Art. 65 – Strumenti musicali

Art. 66 – Dispositivi acustici antifurto

Art. 67 – Negozi per la vendita di apparati radio, televisori e simili

TITOLO VII – MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 68 – Tutela degli animali domestici e relativi divieti

Art. 69 – Protezione della fauna selvatica

Art. 70 – Divieti specifici

Art. 71 – Animali molesti

Art. 72 – Animali pericolosi

Art. 73 – Mantenimento dei cani

Art. 74 – Trasporto di animali su mezzi pubblici

Art. 75 – Animali liberi

Art. 76 – Attività vietate

TITOLO VIII – MANIFESTAZIONI E CORTEI FUNEBRI

Art. 77 – Cortei funebri

Art. 78 – Processioni e manifestazioni religiose

TITOLO IX – DEPOSITO DEGLI OGGETTI SMARRITI E RINVENUTI

Art. 79 – Custodia

TITOLO X – NORME PARTICOLARI PER GLI ALBERGHI, GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Art. 80 – Alberghi

Art. 81 – Esposizione dei prezzi

Art. 82 – Amministrazione degli stabili

TITOLO XI – DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI A TUTELA DELLA TRANQUILLITÀ PUBBLICA

Art. 83 – Contrasto alla prostituzione su strada e su area pubblica

Art. 84 - Misure per garantire la tutela dell'ordine e della quiete pubblica nelle ore diurne e notturne ed il contrasto all'abuso di alcolici

Art. 85 - Tutela della tranquillità pubblica

Art. 86 - Tutela della convivenza civile

TITOLO XII – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 87 – Abrogazioni

Art. 88 – Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto dell'Unione, comportamenti ed attività comunque influenti la vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, di tutelare la qualità della vita, dell'ambiente e la più ampia fruibilità dei beni comuni.

Art. 2 - Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) occupazioni di aree e spazi pubblici;
- b) esercizi pubblici;
- c) mestieri girovaghi ed ambulanti;
- d) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- e) tutela della quiete pubblica e privata;
- f) mantenimento, protezione e tutela degli animali;
- g) edifici pubblici e manufatti di uso pubblico;
- h) manifestazioni e cortei funebri;
- i) oggetti smarriti e rinvenuti;

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall'Autorità Locale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

3. I Sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono emanare Ordinanze recanti disposizioni di carattere generale e particolare che eventualmente occorressero per l'applicazione di talune norme del presente Regolamento e di quelle altre che, per circostanze speciali e per determinati luoghi, si rendessero temporaneamente necessarie in materia di Polizia Urbana.

4. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio comprese le gallerie, i portici gli spazi interpilastri, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade;
- b) i parchi ed i giardini pubblici ed il verde pubblico in genere;
- c) le acque interne;
- d) i monumenti;
- e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

3. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni e nel rispetto delle norme di cui al Regolamento.
4. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
5. Per utilizzazione di beni comuni s'intende l'uso particolare che di essi sia fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.
6. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata all'Amministrazione del territorio considerato, secondo le rispettive competenze.
2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale e per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla.
4. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la necessaria documentazione specifica del caso, concedendo congruo termine per la presentazione.
5. Le concessioni o le autorizzazioni saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:
 - a) personalmente al titolare;
 - b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato l'Ente concedente da qualsiasi azione intentata da terzi;
 - d) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento qualora siano utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale;
 - e) con riserva dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi.
6. Vigono i principi del silenzio-assenso e delle denunce di inizio attività regolati dalla legislazione speciale in materia.
7. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
8. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore a cinque anni, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo.
9. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi primo e secondo, dal titolare della concessione o della autorizzazione.

10. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi ed atti autorizzativi in genere, rilasciati in base al presente Regolamento debbono, in ogni caso, essere emessi per iscritto ed accordate:

- a) personalmente al titolare, oppure al rappresentante legale dell'Ente o Associazione interessata;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando quanto concesso, senza che ciò possa dare luogo ad azioni di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione stessa;
- d) previo pagamento, ove previsto, di tasse e/o diritti ovvero di cauzione per danni.
- e) le spese relative all'istruzione della pratica sono a carico del destinatario e sono determinate annualmente, in via generale, dal Responsabile dell'Ufficio precedente.

11. L'ufficio concedente può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere non utilizzate o utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

12. Nel caso in cui il rilascio delle autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi ed atti autorizzativi in genere, previste dal presente articolo siano subordinate al pagamento presso la tesoreria di una cauzione, l'Ente potrà trattenere direttamente dalla stessa in tutto, fatta salva la residua maggiore somma dovuta al danneggiante sino al raggiungimento del totale del danno subito, od in parte così come valutato dall'Ufficio Tecnico Comunale LL.PP., per il ripristino dello stato dei luoghi o delle cose. Nel caso in cui il rilascio delle autorizzazioni sia subordinato al pagamento di una tassa, esse saranno rilasciate esclusivamente contro esibizione della ricevuta dell'avvenuto pagamento o contro il pagamento stesso;

13. In ogni richiesta di autorizzazione inerente l'occupazione di suolo pubblico e delle sale comunali è ritenuta obbligatoria una dichiarazione esplicita di riconoscimento dei valori antifascisti espressi dalla Costituzione Italiana, qualora la richiesta provenga da movimenti o partiti politici.

Art. 5 - Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, al Corpo di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari dell'Ente o di Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale.

2. Gli operatori del Corpo di Polizia Locale e gli altri funzionari indicati al comma primo, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 13 Legge 24 novembre 1981, n. 689, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale e, limitatamente alle materie attinenti al loro servizio, i Vigili del Fuoco.

Art. 6 - Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa prevista dal disposto dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000. La violazione di disposizioni di Ordinanze emesse ai sensi o in applicazione del Regolamento è pure punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa prevista dal disposto dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.
2. La violazione delle disposizioni dell'art. 29 comma 1 lettere b), c), e) è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa prevista dal disposto dell'art. 3 comma 6 della Legge 15 luglio 2009, n. 94.
3. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.
4. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
5. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conformi alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
6. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
7. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.
8. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

TITOLO II - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

Art. 7 - Disposizioni generali

1. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente regolamento s'intendono le aree pubbliche e i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico e lo spazio pubblico senza preventiva autorizzazione.
3. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità competente può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.

4. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto nel Regolamento per l'applicazione del canone/tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e fatta comunque eccezione per quelle effettuate da privati per lavori inerenti la proprietà pubblica dell'Ente.
5. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione per l'occupazione anche se a carattere temporaneo:
- a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;
 - b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastri, previo benessere del proprietario;
 - c) i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
6. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma quinto, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici dell'Ente sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.
7. Le banchine stradali ed i marciapiedi possono essere occupati fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza. Comunque, sulla banchina e sul marciapiede deve essere riservata alla circolazione pedonale una zona di almeno mt. 1,20 di larghezza.
8. In casi di provata necessità, l'Autorità competente, sentiti gli organi preposti alla viabilità e prescrivendo gli opportuni accorgimenti atti a garantire la sicurezza della circolazione, potrà concedere deroghe alle norme del presente articolo.
9. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio all'incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma sesto.
10. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario acquisire permessi a costruire o presentare SCIA.
11. Le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, nonché alle speciali determinazioni della Giunta o del Sindaco/Presidente, mediante ordinanze o decreti, per particolari situazioni o circostanze.
12. Ai trasgressori delle disposizioni del comma secondo del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, con sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.
13. Ai trasgressori delle disposizioni dei commi terzo e quarto del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, con sanzione accessoria della sospensione dell'attività.
14. Ai trasgressori delle disposizioni del comma settimo del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, con sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi e/o della messa in sicurezza dei luoghi.

Art. 8 - Specificazioni

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art. 7 si distinguono in:
- a) occasionali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di giorni dieci e non abbiano alcuno scopo, anche indiretto, di

lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;

b) temporanee: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando superino la durata complessiva di giorni dieci, o abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestano alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a), nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito, di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;

c) stagionali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongano ogni anno;

d) annuali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.

2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.

3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne. I funzionari e gli agenti preposti alla vigilanza promuoveranno immediatamente i provvedimenti di revoca ove riscontrassero violazioni alle norme di cui sopra. I titolari delle concessioni saranno comunque ritenuti responsabili civilmente anche di eventuali danni causati a terzi.

4. L'esazione del canone per l'occupazione del suolo pubblico dovrà essere riscossa prima del rilascio dell'autorizzazione e, comunque, prima della materiale occupazione del suolo.

5. Ai trasgressori delle disposizioni del comma secondo del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, con sanzione accessoria della sospensione dell'attività.

6. Ai trasgressori delle disposizioni del comma terzo del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, con sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

Art. 9 - Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare agli uffici competenti la richiesta di autorizzazione, da sottoporre al giudizio dei funzionari preposti, con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione, strutture che si intendono utilizzare, impianti elettrici, modalità di smaltimento dei rifiuti.

2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio.

3. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.

4. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.
5. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.
6. Le manifestazioni con pubblico spettacolo e che prevedono un'affluenza superiore alle 200 persone devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.
7. Ai trasgressori delle disposizioni del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, con sanzione accessoria della sospensione dell'attività.

Art. 10 - Occupazioni con spettacoli viaggianti

1. L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate, nei periodi appositamente previsti, previo rilascio di autorizzazione da parte dell'ufficio competente.
2. Ai trasgressori delle disposizioni del presente articolo, si applica la sanzione prevista per l'art. 9.

Art. 11 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione. La distanza minima tra strutture a supporto di mezzi pubblicitari non può essere inferiore a metri trenta (m. 30,00), fatte salve comunque le altre prescrizioni di cui all'Art. 51 del D.P.R. 495/92 (Reg. di applicazione al C.d.S.).
2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma primo su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati quando, a giudizio del competente ufficio, dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.
3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.
4. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità, tale autorizzazione è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici.
5. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici regionali.

6. Ai trasgressori delle disposizioni dei commi primo, secondo e quinto del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, con sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

7. Ai trasgressori delle disposizioni del comma terzo del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, con sanzione accessoria della sospensione dell'attività.

Art. 12 – Occupazioni con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno, l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma primo, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

4. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici regionali.

5. Ai trasgressori delle disposizioni del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, con sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 13 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per l'effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per l'erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione alla Polizia Locale nonché quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico, almeno 10 giorni prima degli interventi, fatta eccezione per quelli contingibili ed urgenti, volti ad eliminare pericoli per la pubblica o privata incolumità o a garantire l'erogazione di servizi essenziali (come: energia elettrica, acqua potabile, gas, fognatura, telefonia/dati, ecc).

2. La comunicazione di cui al comma primo, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono, o e-mail nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare,

quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

4. Ai trasgressori delle disposizioni del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

5. Alla sanzione prevista al precedente comma, concorrono le eventuali sanzioni per violazione del Codice della Strada D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

Art. 14 – Occupazioni per traslochi

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza tramite l'ufficio protocollo, in duplice copia, una delle quali indirizzata all'Ufficio competente, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

2. Accertato che nulla osti, l'Ufficio competente procede al rilascio dell'autorizzazione e, se lo ritiene necessario, di ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale.

3. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata, a cura e spese del richiedente, secondo la necessaria segnaletica stradale, verticale e temporanea.

4. Ai trasgressori delle disposizioni del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, con sanzione accessoria della sospensione dell'attività e del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 15 - Occupazioni del soprassuolo

1. Senza specifica autorizzazione non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.

2. Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dal Regolamento sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, dal Regolamento Edilizio vigente, dal Regolamento Cosap/Tosap, nonché dagli artt. 43 e 44 del presente regolamento.

3. Ai trasgressori delle disposizioni del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, con sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 16 - Occupazioni di altra natura

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.

2. Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili, purché venga lasciata libera una larghezza di marciapiede di almeno m 1,20.

3. Ai trasgressori delle disposizioni del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, con sanzione accessoria della sospensione dell'attività e del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 17 - Proiezioni, audizioni, spettacoli su aree pubbliche

1. Ferme restando le prescrizioni della legge di Pubblica Sicurezza circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o intrattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, potranno erigersi palchi o tribune per feste e spettacoli, giochi, o rappresentazioni, solo

dietro specifica e particolare autorizzazione dell'Autorità competente, rilasciata previa ispezione dell'apposita Commissione Comunale sui Pubblici Spettacoli.

2. La domanda per l'esercizio di tali attività si ritiene accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 30 giorni dalla presentazione della stessa.

3. Ai trasgressori delle disposizioni del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, con sanzione accessoria della sospensione dell'attività e del ripristino dello stato dei luoghi.

4. Alla sanzione prevista al precedente comma, concorrono le eventuali sanzioni per violazione del T.U.L.P.S. R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 18 – Occupazioni per comizi e raccolta di firme

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa, a titolo gratuito, previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare ed appurata la disponibilità dell'area richiesta. In caso di richieste concorrenti di occupazione di suolo pubblico, anche a diverso titolo, si darà luogo alla richiesta cronologicamente anteriore. Fa fede il numero di protocollo. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno dieci giorni prima. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

2. Con specifico provvedimento della Amministrazione sono individuati luoghi per l'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.

3. Ai trasgressori delle disposizioni del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, con sanzione accessoria della sospensione dell'attività.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 19 - Occupazioni con dehors

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici ed urbanistici dettati in proposito dal Regolamento edilizio, dagli strumenti urbanistici vigenti, sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.

2. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui al comma primo si devono osservare, oltre alle disposizioni del Regolamento edilizio, le procedure del presente Regolamento.

3. Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.

4. E' fatto obbligo rimuovere, ad ogni chiusura serale del Pubblico Esercizio, tavoli, sedie ed ogni altro elemento occupante il suolo pubblico, posizionandoli in modo da non poter essere rimossi dal luogo di stoccaggio, da persone terze;

5. E' fatto obbligo accertarsi, ad ogni chiusura serale del Pubblico Esercizio, che gli avventori/clienti non sostino oltre l'orario con alimenti e bevande all'interno dell'area oggetto di occupazione;
6. E' fatto obbligo rimuovere immediatamente o mettere in sicurezza ogni materiale, in caso di condizioni meteorologiche avverse improvvise (vento forte, temporale ecc.);
7. E' fatto obbligo provvedere ad un'accurata, giornaliera, pulizia dell'area occupata;
8. E' vietato porre limiti o disturbo all'esercizio dei diritti altrui a seguito dell'utilizzazione dell'area o dello spazio concesso, rimanendo altresì escluso l'uso di qualsiasi strumento di riproduzione sonoro senza apposita autorizzazione dell'ufficio competente;
9. E' fatto obbligo custodire in luogo ed esibire al personale addetto ai controlli l'autorizzazione e i documenti comprovanti la legittimità della occupazione.
10. L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo è stagionale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.
11. Ai trasgressori delle disposizioni del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, con sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.
12. Ai trasgressori che durante la vigenza dell'autorizzazione violino per la seconda volta il presente articolo, sarà revocata l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico.

Art. 20 - Occupazioni per temporanea esposizione

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni dieci e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.
2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.
3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio.
4. Ai trasgressori delle disposizioni del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, con sanzione accessoria della sospensione dell'attività e del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 21 - Occupazioni per esposizione di merci

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti la pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto della circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato.
2. L'occupazione del suolo o spazio pubblico per l'esposizione di derrate alimentari ovvero bestie macellate, viscere, ed altre parti animali all'esterno dei negozi sono tassativamente vietate.
3. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.

4. L'occupazione di suolo pubblico con tavolini, sedie, vasi di fiori, piante ornamentali, rastrelliere per biciclette od altri oggetti di uso o di ornamento, davanti agli esercizi, deve essere fatta con l'esatta osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione per l'occupazione stessa e comunque nel rispetto dell'art. 12.
5. Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.
6. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'intero anno, soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso. Durante le piogge, le sedie ed i tavolini che occupano lo spazio non devono mai essere ammonticchiati lungo i muri.
7. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
8. Ai trasgressori delle disposizioni del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, con sanzione accessoria della sospensione dell'attività e del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 22 - Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

1. Fermi restando quanto disposto dalla normativa in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, purché l'attività sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.
2. Nel caso di occupazioni di cui all'art. 8 del presente regolamento, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.
3. Le attrezzature e gli oggetti che servono al posteggio sono soggetti all'approvazione dell'Autorità la quale potrà farne variare la forma, vietarne o limitarne l'uso.
4. E' fatto obbligo ai concessionari di tenere i banchi e le attrezzature costituenti il posteggio, in modo igienico, ordinato e decoroso. Le tende dei banchi e dei veicoli dovranno essere sempre pulite ed ordinate e venire rimosse o sostituite, secondo le prescrizioni dell'Autorità.
5. I veicoli usati per il commercio su aree pubbliche sono soggetti alla tassa/canone per i posteggi in relazione alla superficie occupata dal veicolo o da eventuali tende o accessori.
6. La superficie verrà computata in base alla proiezione orizzontale delle massime sporgenze.
7. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio.

8. Le autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico per posteggi fissi sono tacitamente rinnovate per l'anno successivo, qualora il richiedente non presenti, entro il 31 dicembre, espressa rinuncia scritta, accompagnata dall'autorizzazione medesima.
9. L'autorizzazione di occupazione del suolo è revocabile nei seguenti casi:
- a) per il mancato pagamento anche parziale della tassa/canone;
 - b) per recidiva in violazioni a norme annesse all'autorizzazione, cui siano incorsi il titolare o i suoi dipendenti;
 - c) per cessione dell'uso dell'area o per sostituzione di persone nell'uso di essa, senza autorizzazione degli uffici competenti;
 - d) per aver tenuto il posteggio e le annesse attrezzature in disordine o in modo indecoroso o quando si persista nella inosservanza delle norme igieniche;
 - e) nel caso in cui il titolare ponga in vendita o comunque esponga oggetti, figure e stampe offensivi per la decenza e per il buon costume e sia stata presentata contro di lui denuncia all'Autorità Giudiziaria.
10. L'autorizzazione potrà essere sospesa fino all'esito del procedimento e, in caso di condanna, revocata:
- a) quando il titolare abbia tenuto nel posteggio contegno scorretto od indecoroso;
 - b) quando, senza giustificato motivo, non sia stato fatto uso del posteggio per almeno un terzo della durata dell'autorizzazione;
 - c) per l'occupazione di area maggiore o diversa da quella concessa;
 - d) per inosservanza o inadempienza delle prescrizioni e condizioni alle quali l'autorizzazione è stata concessa.
11. Ai trasgressori delle disposizioni del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.
12. Alla sanzione prevista al precedente comma, concorrono le eventuali sanzioni per violazione della normativa nazionale e/o regionale in materia.

Art. 23 - Commercio in forma itinerante

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e i coltivatori diretti, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto delle disposizioni vigenti per le aree mercatali.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.
3. Ai trasgressori delle disposizioni del comma secondo del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, con sanzione accessoria della sospensione dell'attività e del ripristino dello stato dei luoghi.

TITOLO III - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 24 - Servizi igienici

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dal Regolamento d'igiene e alle vigenti leggi sanitarie.
2. I servizi igienici dovranno tenersi a disposizione degli avventori e di quanti ne facciano richiesta e comunque a titolo gratuito.
3. In difetto di quanto al comma primo, è facoltà del Sindaco, con ordinanza, disporre la chiusura temporanea dell'esercizio.

4. Ai trasgressori delle disposizioni del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI PER MESTIERI GIROVAGHI ED AMBULANTI.

Art. 25 - Mestieri girovaghi

1. Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso della licenza prevista dalla legge.
2. Per evidenti ragioni di sicurezza è sempre vietato l'esercizio del mestiere di lavavetri in prossimità o corrispondenza degli incroci, in specie se canalizzati o semaforizzati.
3. Nessuno potrà esercitare, sia abitualmente che occasionalmente mestieri girovaghi nel territorio dell'Unione, anche se già munito di apposita licenza, se prima non ha ottenuto l'autorizzazione dell'Autorità competente, la quale preciserà il luogo, le ore e le modalità alle quali dovrà attenersi, al fine di evitare disturbo o molestia ai cittadini.
4. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
5. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.
6. A chiunque eserciti mestieri girovaghi è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di importunare l'attenzione con grida o schiamazzi.
7. Ai trasgressori delle disposizioni del comma primo del presente articolo sarà applicata la normativa prevista dal T.U.L.P.S. R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
8. Ai trasgressori delle disposizioni dei commi secondo, terzo, quinto e sesto del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, con sanzione accessoria della sospensione dell'attività.

Art. 26 – Venditori ambulanti

1. Il commercio ambulante è disciplinato dalla legge nazionale e dalla legge regionale in materia.
2. I venditori ambulanti dovranno disporre i veicoli in modo da non recare impedimento alla circolazione, osservando comunque tutte le norme inerenti la disciplina del Codice della Strada.
3. E' inoltre loro vietato:
 - a) vendere generi differenti da quelli precisati sulla licenza rilasciata dall'Autorità competente;
 - b) trattenersi in prossimità degli istituti di istruzione, luoghi di cura e di culto, qualora rechino disturbo;
 - c) gridare i prezzi, la qualità dei generi offerti in vendita, usare strumenti sonori o comunque far ricorso ad atti che possano recare disturbo al passante od offesa al decoro ed alla quiete pubblica;
 - d) lordare in qualunque modo il suolo pubblico, mentre si fa obbligo ai venditori di generi alimentari da consumare sul posto, di tenere presso i posteggi in luogo ben visibile, idonei recipienti porta rifiuti rispettando la differenziazione degli stessi;
 - e) sostare a meno di 100 metri dai negozi che vendono gli stessi generi dell'ambulante.

4. Ai trasgressori delle disposizioni del comma terzo lett. a) del presente articolo sarà applicata la sanzione prevista dalla normativa nazionale e/o regionale in materia.
5. Ai trasgressori delle disposizioni del comma terzo lett. b), c), d), e) del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, con sanzione accessoria della sospensione dell'attività.

Art. 27 – Spettacoli e trattenimenti pubblici

1. I gestori di pubblici spettacoli, trattenimenti, attrazioni e giuochi all'aperto, oltre ad ottenere l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico prescritta dal presente regolamento, dovranno essere in possesso delle licenze previste dalla normativa vigente in materia.
2. Occorrerà altresì il nulla osta dell'Autorità competente per i trattenimenti di cui al precedente capoverso che si intendano tenere sul suolo privato aperto al pubblico o visibili o percettibili dal suolo pubblico.
3. Nel concedere l'autorizzazione l'Autorità competente stabilirà le prescrizioni relative agli orari, all'uso degli altoparlanti ed in genere quant'altro necessario al fine di non turbare la quiete ed il decoro cittadino.
4. Senza autorizzazione dell'Autorità competente, non si potranno collocare baracche, chioschi, soppalchi, pedane per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro scopo.
5. Le baracche, gli spazi annessi ed ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, dovranno essere, a cura dei richiedenti, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla Civica Amministrazione.
6. Il suolo pubblico dovrà inoltre, essere tenuto pulito e liberato da ogni ingombro per un raggio di mt. 3,00 intorno allo spazio occupato.
7. Ai richiedenti l'autorizzazione è vietato:
 - a) attirare il pubblico con richiami molesti;
 - b) tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione.
8. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, le autorizzazioni di cui sopra potranno essere revocate in caso di accertata inosservanza delle prescrizioni impartite.
9. Ai trasgressori delle disposizioni del comma primo del presente articolo sarà applicata la normativa prevista dal T.U.L.P.S. R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
10. Ai trasgressori delle disposizioni dei commi secondo e quarto del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, con sanzione accessoria della sospensione dell'attività e del ripristino dello stato dei luoghi.
11. Ai trasgressori delle disposizioni dei commi quinto e sesto del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, con sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.
12. Ai trasgressori delle disposizioni del comma settimo del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, con sanzione accessoria della sospensione dell'attività.

Art. 28 - Durata e revoca della licenza per mestieri ambulanti

1. Le licenze per mestieri ambulanti sono annuali o temporanee e la loro durata deve risultare dall'autorizzazione rilasciata.
2. Di regola, quando non sia altrimenti limitato per coloro che esercitano abitualmente il mestiere nel territorio del Comune, la durata sarà di un anno e potrà essere riconfermata.

3. L'Autorità competente potrà revocare la licenza a coloro che contravvengano reiteratamente alle disposizioni di legge o regolamento ovvero non mantengano un contegno corretto nell'esercizio del mestiere e non osservino le diverse condizioni alle quali l'esercizio fu subordinato ovvero non paghino i diritti.
4. La revoca avviene di diritto quando il titolare abbia ceduto ad altri la licenza oppure non abbia usufruito personalmente della stessa, salvo che ciò derivi da motivi temporanei di salute, fatti constatare mediante certificato medico da esibire agli uffici competenti.
5. I titoli dovranno sempre accompagnare l'attività ed essere esibiti a richiesta degli organi di vigilanza e di P.S.
6. Ai trasgressori delle disposizioni del comma quinto del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.

TITOLO V - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELL'ORDINE E DEL DECORO URBANO

Art. 29 - Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro urbano è vietato:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati, visibili dalla pubblica via;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d) legarsi od incatenarsi od arrampicarsi sui pali delle pubbliche condutture, della illuminazione pubblica, della segnaletica verticale ed in genere sui pubblici manufatti, sui monumenti, sugli edifici pubblici o destinati ad uso o gravati di servitù pubblica o destinati, anche per semplice uso, alla pubblica pietà o riverenza. E' sempre vietato arrampicarsi sui pluviali, sia di edifici pubblici, sia di edifici privati;
 - e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - f) praticare giochi di qualsivoglia genere con oggetti o animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
 - g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di persone di età superiore a 14 anni;
 - h) collocare sui veicoli in sosta volantini o simili;
 - i) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
 - j) spostare, manomettere, rompere, o insudiciare i contenitori dei rifiuti;

k) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;

l) ostruire con veicoli o materiali o comunque ostacolare gli spazi riservati alla fermata od alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche, fatto salvo il disposto di cui all'Art. 158, c.2° , lett. "G" e c. 5° del D.Lgs. 285/92;

m) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrarie alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dei luoghi a ciò destinati;

n) accendere fuochi artificiali nell'abitato e nelle sue adiacenze, sia in luogo pubblico che privato, senza licenza dell'Autorità Locale di P.S., quando previsto;

o) sparare mortaretti o altri simili apparecchi, se non in occasione dei festeggiamenti del capodanno, dalle ore 20,00 del 31 dicembre alle ore 02,00 dell'01 gennaio di ogni anno, purché di libera vendita e rispondenti alle caratteristiche costruttive previste dalla vigente normativa;

p) accendere fuochi, se non nei casi in cui l'ufficio competente emetta apposita autorizzazione per particolari occasioni;

q) gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di pubblico passaggio, fatte salve le esigenze di segnalazione da parte dei soggetti di cui all'Art. 12 del D.Lgs. 285/92.

2. Ai trasgressori delle disposizioni delle lett. a), h), k), m), n) del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, con sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

3. Ai trasgressori delle disposizioni delle lett. d), f), g), i), j), p) q) del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

4. Ai trasgressori delle disposizioni della lett. l) del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, con sanzione accessoria della rimozione del veicolo e/o ripristino dello stato dei luoghi.

5. Ai trasgressori delle disposizioni delle lett. b), c), e) del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa prevista dal disposto dell'art. 3 comma sesto della Legge 15 luglio 2009, n. 94.

Art. 30 - Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

a) salvo quanto previsto dagli appositi regolamenti di conferimento e raccolta dei rifiuti solidi urbani, ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che siano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione, anche orale, degli uffici competenti;

b) utilizzare cortili, balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che siano rimossi nel più breve tempo possibile;

c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;

- d) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti il fabbricato;
 - e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, o simili, quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
 - f) all'interno dei centri abitati condurre depositi di legna da ardere coperti, contenenti più di 2,5 T. di legna; tali depositi dovranno essere fittamente reticolati in corrispondenza con eventuali aperture verso l'esterno;
 - g) all'interno dei centri abitati condurre depositi di foraggio coperti, contenenti più di 50,00 T. di foraggi; tali depositi dovranno essere fittamente reticolati in corrispondenza con eventuali aperture verso l'esterno;
 - h) attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti;
 - i) il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm. 50 deve essere effettuato in opportuni telai che ne fronteggino gli estremi.
 - j) il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati opportuni ripari.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone del territorio il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.
3. Ai trasgressori delle disposizioni delle lett. a), b), c), f) e g), del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.
4. Ai trasgressori delle disposizioni delle lett. d), e) ed h) del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.
5. Ai trasgressori delle disposizioni delle lett. i) e j) del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, con sanzione accessoria dell'immediata messa in sicurezza dei luoghi.

Art. 31 - Accensione di fuochi – Stoppie

1. E' vietato accendere fuochi nelle strade, piazze, passaggi ed altri luoghi pubblici per qualsiasi ragione, salvo la necessità di dover provvedere all'esecuzione di lavori di pavimentazione, incatramatura, ecc., sullo stesso suolo pubblico.
2. E' pure vietata l'accensione dei fuochi in prossimità di strade extraurbane, quando la direzione del vento porti il fumo sulle strade stesse .
3. E' altresì vietato accendere fuochi su tutto il territorio, nei periodi in cui sia stato dato, dal Presidente della Giunta Regionale, avviso sullo stato di pericolo incendi. Nel resto dell'anno è vietata l'accensione di fuochi entro 100 (cento) metri dai centri abitati. La possibilità di bruciare, nel periodo permesso, è limitata esclusivamente alla sterpaglia ed ai residui di potatura e quindi alle normali pratiche agronomiche. In ogni caso debbono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 59 del T.U.L.P.S. – R.D. 18/06/1931, n°773 e dalla L.R. 27/07/1977, n° 33, Art. 17.
4. E' sempre permesso all'interno di proprietà immobiliari divise, fatti salvi i divieti temporali emessi a tutela della qualità dell'aria, l'accensione di fuochi contenuti in caminetti, grill o barbecue, sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:
- a) tali fuochi devono essere vigilati da persona maggiorenne;
 - b) il fumo e gli effluvi della cottura non devono creare gravi molestie alle abitazioni vicine.
5. L'accensione dei fuochi è permessa esclusivamente nei casi in cui l'ufficio competente emetta apposita autorizzazione per particolari occasioni;

6. Ai trasgressori delle disposizioni del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, con sanzione accessoria della sospensione dell'attività e dell'immediata messa in sicurezza dei luoghi, .

Art. 32 – Uso di scale, lancio e trasporto di oggetti, giochi vietati

1. Non si può far uso in luogo pubblico di scale a mano senza che siano custodite alla base e provviste dei regolamentari dispositivi antiscivolo.
2. E' vietato gettare od abbandonare qualsiasi oggetto nei luoghi di pubblico passaggio.
3. E' vietato lanciare qualsiasi oggetto o cosa che possa riuscire di pregiudizio alle persone ed alle proprietà altrui.
4. E' vietato, fuori dei luoghi all'uopo destinati, ogni gioco che possa costituire molestia o pericolo alle persone.
5. E' vietato il trasporto di oggetti (vetri, ferri acuminati, liquidi caustici od acidi, vernici, solventi, ecc.) che possano recare danno o comunque pericolo, se non previa adozione delle opportune cautele, atte ad evitare danno alle persone e cose.
6. Ai trasgressori delle disposizioni del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, con sanzione accessoria della sospensione dell'attività e/o dell'immediata messa in sicurezza dei luoghi.

Art. 33 – Spurgo dei pozzi neri e del trasporto del letame

1. Lo spurgo dei pozzi neri e delle fosse settiche deve essere eseguito, da parte di soggetti autorizzati secondo le vigenti disposizioni normative, con autobotti a sistema inodore e le conseguenti operazioni di ripulitura e trasporto debbono essere eseguite non oltre le ore 10,00 e non prima delle ore 16,00;
2. Potranno essere concesse deroghe, anche in forma orale, in casi di particolari esigenze agricole della zona o di comprovata emergenza, da parte dell'ufficio competente;
3. Per i trasporti di letame che attraversino i centri abitati, se non contenuti in botti ermetiche a sistema inodore, dovranno essere osservate le seguenti operazioni:
 - a) Gli orari sono quelli citati nel comma primo del presente articolo;
 - b) Per i terreni, limitatamente alle posizioni poste a distanza inferiore a mt. 100 dalle zone residenziali, va adottato lo spargimento a terra seguito da immediato interrimento del liquame, al fine di ridurre la diffusione degli odori.
4. Ai trasgressori delle disposizioni del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, salvo le disposizioni previste dalle Leggi Regionali e Provinciali in materia.

Art. 34 - Transito e sosta delle carovane di nomadi – Sosta di roulotte e camper – Campeggio

1. Atteso che non esiste nell'ambito del territorio alcuna area attrezzata per la sosta dei nomadi, è fatto divieto alle carovane di nomadi di sostare nel territorio dell'Unione;
2. Atteso che non esiste nel territorio alcuna area attrezzata per il soggiorno in roulotte od in autocaravan, è vietato lo stazionamento, ad uso abitativo, di roulotte, camper ed altri veicoli attrezzati ad uso abitazione mobile sul suolo pubblico o privato ad uso od aperto al pubblico;
3. E' altresì vietato il campeggio indiscriminato su suolo pubblico o privato;
4. E' fatta espressa deroga a quanto previsto dal comma secondo del presente articolo per i camper e le roulotte al seguito di attività circensi, di giostre ed attrazioni. Tali camper e roulotte, previa autorizzazione scritta dell'autorità competente, anche in calce all'autorizzazione per l'attività di attrazione, potranno stazionare nei luoghi indicati da

quest'ultima e per il tempo indicato in tale autorizzazione. E' fatta altresì espressa deroga a quanto previsto dai commi secondo e terzo per i camper, roulotte e tende di proprietà od in uso ad associazioni di protezione civile, in caso di esercitazioni od emergenze di protezione civile;

5. In caso di inottemperanza a quanto previsto nei commi primo e secondo, il Sindaco, con propria ordinanza adottata anche ai sensi dell'Art. 54 del D.Lgs. 267/2000 dispone lo sgombero delle aree occupate, richiedendo se necessario l'ausilio della Forza pubblica, avuto riguardo ai contingibili problemi di igiene pubblica e di sicurezza.

Art. 35 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere, deporre o comunque insozzare con qualsiasi materia liquida o solida gli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, gli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, i corsi o specchi d'acqua o le sponde o ripe dei medesimi;

2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri;

3. Quando l'attività di cui al comma secondo si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore per il deposito dei rifiuti minuti, idonei alla differenziazione degli stessi.

4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea;

5. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con l'Ente nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso, ovvero hanno l'obbligo di mantenere pulito la parte di marciapiede di loro proprietà;

6. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti, delle pile esauste e quelli indicati al comma terzo, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico;

7. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, terre, detriti, ramaglie, stallatico, sostanze in polvere, liquidi, semi-liquidi e simili deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico. Per le sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse abbiano a sollevarsi nell'aria;

8. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico;

9. E' vietato nelle strade, piazze, spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, volantini, foglietti ed altri oggetti di natura pubblicitaria. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dall'ufficio competente;

10. Ai trasgressori delle disposizioni del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, con sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 36 - Rifiuti

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dallo specifico regolamento o dalle specifiche ordinanze emesse dall'Amministrazione;
2. E' vietato utilizzare i cestini gettarifiuti installati nei luoghi pubblici per il conferimento dei rifiuti domestici;
3. E' assolutamente vietato spostare qualsiasi tipo di contenitore preposto alla raccolta dei rifiuti dalla posizione originale eventualmente assegnata dall'Amministrazione;
4. E' vietato depositare nei contenitori esposti per la raccolta dei rifiuti domestici, liquidi o materiali infiammabili, residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, pile e batterie esauste, farmaci scaduti, vetro, carta riciclabile, alluminio, indumenti usati, sfalci erbosi che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalle vigenti normative, dal presente Regolamento e da specifici Regolamenti in materia;
5. E' vietato frantumare il vetro nell'area pubblica;
6. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono essere depositati nei contenitori, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Essi possono altresì essere conferiti nella piattaforma ecologica per la raccolta di rifiuti urbani differenziati;
7. E' vietato depositare all'interno dei contenitori esposti per la raccolta dei rifiuti domestici macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione;
8. Alle sanzioni amministrative e penali, relative alle infrazioni del presente articolo concorrono, ove ne sussistano i motivi, le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e dal Regolamento in materia;
9. Ai trasgressori delle disposizioni del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, con sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 37 - Scarico di rottami e detriti

1. Per le condizioni generali di smaltimento e raccolta dei materiali di rifiuto si fa rimando ai disposti di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
2. Qualsiasi trasporto attraverso le vie del territorio di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimenti o polverio;
3. Ai trasgressori delle disposizioni del comma secondo del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, con sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 38 - Sgombero neve e divieto di spargimento d'acqua

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico;
2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose;

3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile o quando il peso della neve sopra i tetti o le terrazze possa far temere un pericolo, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione all'ufficio competente, che prescriverà le opportune cautele, perché l'operazione non risulti incomoda o pericolosa al pubblico transito. In ogni caso il proprietario dello stabile da cui viene scaricata la neve, od in sua vece il conduttore, è tenuto a trasportare immediatamente la neve scaricata nella località appositamente designata dall'ufficio competente, quando la neve scaricata sia di ostacolo al pubblico transito. I poggianti ed i davanzali delle finestre devono essere spazzati dalla neve prima delle operazioni di spazzamento della via o della piazza sottostante ed in modo da non recare danno alcuno o molestia ai passanti;
4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque piovane debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza;
5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti;
6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori. L'obbligo stabilito all'art. 32 comma quinto, vale anche per la rimozione della neve. Durante e dopo le nevicate i proprietari di immobili devono tenere sgombro il marciapiede o, quando questo non esiste, una corsia di metri 2 (due) di larghezza antistante la loro proprietà, dalle ore 08.00 alle ore 19.00. La neve rimossa non deve invadere la carreggiata stradale ed ostruire gli scarichi ed i pozzetti stradali. I proprietari di immobili devono provvedere in tempo di gelo a spargere sui marciapiedi antistanti le loro proprietà sale, sabbia o altro materiale idoneo per renderli non scivolosi;
7. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti;
8. E' vietato lo spargimento di acqua sul suolo pubblico in tempo di gelo;
9. E' vietato altresì innaffiare i sottoportici ed i marciapiedi, anche fuori del tempo di gelo, in misura tale che risulti incomodo o pericolo ai passanti;
10. Ai trasgressori delle disposizioni del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, con sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi e/o messa in sicurezza dei luoghi.

Art. 39 - Sostanze liquide, esplosive, infiammabili

1. La vendita di sostanze e liquidi esplosivi, devono sottostare alle disposizioni ed alle norme tecniche di sicurezza vigenti in materia;
2. Le aziende che detengono depositi ed esercizi di vendita di combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, legname di opera, fieno, paglia, cartoni, carta, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati, debbono munirsi di licenza dell'ufficio competente;
3. La licenza potrà essere negata quando, dagli accertamenti dell'Ufficio Tecnico, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate;

4. I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi, devono essere a piano terreno, con l'ingresso dalla pubblica via o dal cortile;
5. I depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 (mille) m.c. dovranno essere tenuti fuori del centro abitato;
6. Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche all'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibili, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti;
7. Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte;
8. Nei sotterranei delle case di abitazione è consentita la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie e simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazioni;
9. All'interno dei fabbricati è vietato creare ammassi di materiali da imballaggio di carta straccia e simili, i combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati di ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito infiammabile;
10. Nei solai così come nelle gabbie di scale, nei corridoi e nei ballatoi di disimpegno di abitazioni, nei garage o autorimesse sono vietati depositi di materiali facilmente combustibili e materiali di imballaggio combustibili o comunque di qualsiasi altra materia di facile combustione, ovvero l'utilizzo di bombole a gas;
11. Come norme di prevenzioni incendi, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - a) le bombole di gas/gpl d'uso domestico dovranno obbligatoriamente essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed aerate direttamente verso l'esterno;
 - b) le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature, dovranno essere protette con apposita guaina;
 - c) le tubazioni dovranno essere munite di valvole di intercettazioni del flusso ed avere giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura ed all'azione di produzione chimica.
 - d) le giunture del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare fughe di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;
 - e) per evitare la fuoriuscita di gas e di petroli liquefatti in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati dispositivi di sicurezza rompi fiamma;
12. E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legna, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le dovute cautele, che caso per caso, l'ufficio competente riterrà opportuno prescrivere ovvero costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati;
13. Ai trasgressori delle disposizioni dei commi primo e secondo del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, con sanzione accessoria della sospensione dell'attività;

15. Ai trasgressori delle disposizioni dei restanti commi del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, con sanzione accessoria della messa in sicurezza dei luoghi.

Art. 40 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali

1. Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma;
2. Anche nel caso di autorizzazione da parte degli uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione all'ufficio competente, il quale detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti;
3. Ai trasgressori delle disposizioni del presente articolo sarà applicata la normativa prevista dal T.U.L.P.S. R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL DECORO DEGLI EDIFICI E DELLE ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE AMBIENTALE

Art. 41 - Manutenzione degli edifici

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione;
2. I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale, in modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini, e qualsiasi altra recinzione dei medesimi, in modo da non creare pericolo per la pubblica incolumità;
3. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma primo, il Sindaco, con propria ordinanza, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici;
4. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, ovvero imbiancature in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti;
5. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio e dagli strumenti urbanistici vigenti;
6. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le grondaie, i tubi pluviali, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere tenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre, acque meteoriche o qualsiasi altro materiale;
7. Qualora si rendesse necessario procedere ad opere di scalpellatura nelle vicinanze di pubblico passaggio, si dovrà provvedere al collocamento di apposite reti di protezione od altri materiali di riparo atti a tutelare l'altrui incolumità;
8. Qualunque guasto o rottura si verifichi sul suolo o sul soprassuolo di proprietà privata soggette a pubblico passaggio quali, ad esempio, griglie, porticati, marciapiedi, deve essere prontamente e senza esitazione riparato a cura e spese del proprietario e segnalato all'Autorità competente;
9. I proprietari di edifici adibiti a civile abitazione, attività commerciale, artigianale, industriale, ovvero autorimessa e simili, sono inoltre tenuti a richiedere presso il competente ufficio, l'assegnazione del numero civico;

10. Ai trasgressori delle disposizioni dei commi primo, secondo, quarto e nono del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00;

11. Ai trasgressori delle disposizioni dei commi quinto, sesto, settimo e ottavo del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, con sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi e/o della messa in sicurezza dei luoghi e/o dell'adeguamento al regolamento edilizio vigente.

Art. 42 - Ornamento esterno dei fabbricati

1. Gli oggetti di ornamento come vasi di fiori, gabbie da uccelli, ombrelloni, ecc., posti sulle finestre e sui balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta;

2. Ai trasgressori delle disposizioni del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, con sanzione accessoria della messa in sicurezza dei luoghi.

Art. 43 - Tende su facciate di edifici

1. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio è fatto divieto di collocare sulle facciate che prospettano sullo spazio pubblico o, comunque sono visibili da esso, tende con colore e caratteristiche disomogenee tra loro;

2. La possibilità di collocare tende su facciate di cui sopra e la loro tipologia devono essere stabilite dall'assemblea condominiale ovvero, ove essa non sia prevista, dalla maggioranza della proprietà;

3. L'installazione di tende su facciate deve rispettare le procedure stabilite dalla normativa vigente in materia urbanistico edilizia. La collocazione di tende di qualsivoglia colore e materiale sulle facciate di cui sopra non è consentita se non rientra in un progetto unitario presentato all'ufficio comunale competente, ai sensi della normativa vigente in materia urbanistico edilizia, in ogni caso tale progetto dovrà rispettare il Regolamento Edilizio e lo strumento urbanistico vigenti;

4. In occasione della richiesta dell'autorizzazione per la tinteggiatura della facciata in base al piano comunale del colore, se vigente, deve essere contestualmente indicata la tipologia delle tende, decisa in base al precedente comma secondo;

5. Le tende installate nelle arcate dei portici per riparare dal sole devono corrispondere, nei riguardi delle linee architettoniche, alle disposizioni della lettera successiva. Il margine inferiore dovrà distare dal piano calpestabile almeno 2,30 metri, in armonia con le disposizioni dettate dal C.d.S. in materia di segnaletica verticale, quando le arcate dei portici abbiano all'interno il marciapiede. Le estremità di tali tende devono essere assicurate ai pilastri in modo da impedire che il vento le agiti e le trasporti. Le tende devono essere in armonia con l'architettura dell'edificio;

6. Le tende destinate a proteggere dal sole i negozi e le altre attività, ad eccezione dei casi disciplinati dal precedente comma, devono essere collocate entro le linee architettoniche degli edifici senza turbarle e, nel loro ripiegamento, debbono trovare posto nel vano dell'apertura che proteggono. In una stessa unità architettonica le tende devono, in tutte le aperture protette, avere uguale forma ed impostazione ed i colori devono essere tra loro intonati. Le tende protese su spazio pubblico devono avere l'orlo inferiore ad altezza non minore di 2,30 metri dal suolo in armonia con le disposizioni dettate dal C.d.S. in materia di segnaletica verticale e la loro massima sporgenza deve rimanere arretrata di almeno 30 centimetri dalla verticale del ciglio del marciapiede. La conformità sarà accertata dall'ufficio competente. Nessuna tenda o parte di tenda può essere assicurata al suolo con fili, perni, pali, ecc. E' vietato protendere tende su spazio pubblico diverso dai marciapiedi o comunque da luoghi preclusi al traffico veicolare;

7. Di regola, le tende aggettanti sono vietate nelle strade prive di marciapiedi;
8. Le tende non dovranno presentare strappi e dovranno essere mantenute pulite e potranno venire battute e spolverate solo dalle ore 07.00 alle ore 08.00; dovranno essere alzate al tramonto del sole insieme ai braccioli, sostegni ed intelaiature relative;
9. In ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie;
10. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere i fanali delle illuminazioni, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche ed ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se di interesse artistico;
11. Le diverse misure potranno essere ridotte anche al di sotto del limite stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse;
12. Non potranno essere esposte in caso di pioggia o forte vento;
13. Ai trasgressori delle disposizioni del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, con sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 44 - Collocamento di cartelli ed iscrizioni

1. Salvo le norme del regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione da parte dell'ufficio competente ed alle procedure stabilite dalla normativa in materia urbanistico edilizia; potrà essere vietato a tutela dell'estetica cittadina, delle bellezze panoramiche, per il rispetto dell'arte e storicità dei luoghi e della specifica normativa contenuta nel codice della strada;
2. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che la posizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato;
3. Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti, di avvisi o di qualunque mezzo di pubblicità in genere;
4. Fanno eccezione le luminarie e decorazioni precarie in occasione di feste o ricorrenze tradizionali;
5. Ai trasgressori delle disposizioni del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, con sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi;
6. Alla sanzione prevista al precedente comma, concorrono le eventuali sanzioni per violazione del Codice della Strada D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

Art. 45 - Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici

1. Il presente articolo intende disciplinare, attraverso la definizione dei criteri di collocazione degli impianti ed in ottemperanza alla Legge 31 luglio 1997, n. 249 e successive modificazioni, art. 3 comma 13, l'installazione delle antenne paraboliche per ricezione sull'intero territorio, per minimizzarne l'impatto visivo e ambientale;
2. Le disposizioni valgono per tutti gli immobili cittadini. Per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e alla ricezione di servizi via satellite, compresa la loro distribuzione all'interno dei singoli edifici;
3. Per l'installazione valgono le seguenti norme:

- a) tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova costruzione, con qualsiasi destinazione d'uso, se intendono dotarsi di un impianto satellitare dovranno dotarsi di antenne collettive centralizzate;
 - b) la loro installazione non è soggetta a titolo abilitativo, se non implica opere di carattere edile ai fini dell'installazione e comunque dovrà rispettare la normativa e le procedure vigenti in materia urbanistico edilizia;
 - c) in tutti gli immobili possono essere ammesse, per singole esigenze, anche antenne non collettive, in quanto il proprietario o il possessore di una unità abitativa, in un condominio nel quale non si raggiunga la maggioranza prevista per l'installazione di una antenna collettiva, ha il diritto di poter ricevere il segnale satellitare;
 - d) qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica potrà essere posta eccezionalmente sul lato del tetto verso strada dell'edificio. Particolari esigenze di puntamento dell'antenna parabolica possono consentire l'installazione individuale, anche alla presenza di un'antenna collettiva condominiale;
 - e) le parabole devono presentare, in tutti i casi, una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, della facciata o dell'ambiente, secondo il posizionamento, oppure essere in materiale trasparente;
 - f) i convertitori e i relativi supporti ed aste devono anch'essi avere una colorazione simile a quella dell'antenna di ricezione satellitare;
 - g) in tutti i casi e in tutti gli edifici le antenne, sia condominiali che singole, andranno posizionate sul tetto degli edifici nel lato considerato "interno o verso cortile" dal Regolamento di Condominio e comunque non su facciate prospicienti le pubbliche vie o visibili dalle stesse;
4. nel caso la soluzione ordinaria di cui ai punti precedenti non fossero tecnicamente realizzabili e fosse necessario posizionare l'antenna in altra parte del fabbricato, dovrà essere presentata domanda all'Ufficio tecnico competente con allegata relazione - redatta da un installatore in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 46/1990, lettera b, oppure da tecnico abilitato - che dimostri l'impossibilità delle posizioni prescritte e opportuna documentazione fotografica;
 5. Gli uffici competenti dovranno valutare il rispetto della normativa urbanistico edilizia vigente e darne opportuna comunicazione ai richiedenti;
 6. le parabole dovranno avere come dimensione massima un diametro di cm. 150. Oltre tale dimensione si deve fare riferimento alle normative vigenti. Il supporto di appoggio (distanza tra piano di collocazione e bordo inferiore della parabola) non potrà essere maggiore di cm. 50;
 7. le antenne paraboliche non devono sporgere dal perimetro del tetto stesso e non devono sporgere oltre il punto più alto del tetto (colmo) per più di cm. 100;
 8. per i tetti piani l'altezza massima ammessa è determinata dal supporto di appoggio (massimo cm. 50) e dalla parabola (massimo cm. 150);
 9. per ogni condominio possono essere installate più antenne, di massima una per ogni posizione orbitale, a condizione che siano raggruppate tutte in un'unica zona della copertura;
 10. la distribuzione alle singole unità interne degli edifici dovrà avvenire attraverso canalizzazioni interne;
 11. è vietata, salvo fondati motivi di interesse generale da parte di enti od organizzazioni pubbliche, l'installazione di antenne paraboliche in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico e/o artistico, in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura (Legge 1089/1939, Legge

1497/1939, altre leggi di tutela). In questi casi la proprietà dovrà ottenere il nulla-osta dagli Enti preposti;

12. le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla Legge 46 del 5 marzo 1990 (Norme per la sicurezza degli impianti) smi e il DM 37 del 22 gennaio 2008 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici);

13. Per le installazioni esistenti alla data dell'approvazione del presente Regolamento valgono le seguenti norme:

a) le antenne paraboliche installate prima dell'approvazione del presente articolo sulle facciate degli edifici dovranno essere adeguate alle norme previste al punto 5 ovvero rimosse entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente articolo se ciò non fosse possibile;

b) i casi di installazioni esistenti che presentino problemi di forte compromissione ambientale, dovranno essere rimosse anche prima dei ventiquattro mesi, su ordinanza degli Uffici comunali competenti;

c) ai fini del presente articolo il proprietario o possessore di un impianto di ricezione di programmi satellitari o l'amministratore del condominio per le antenne collettive devono disporre, in caso di controllo, di una dichiarazione di installazione dell'antenna satellitare precedente all'approvazione del presente articolo;

d) la fattura dell'impresa che ha provveduto all'installazione o la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della legge sulla sicurezza degli impianti (Legge 5 marzo 1990, n. 46) costituisce comunque prova per l'installazione pregressa.

14. Ai trasgressori delle disposizioni del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, con sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 46 - Collocamento di targhe e lapidi commemorative

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'ufficio competente, salva l'osservanza delle disposizioni di legge a riguardo;

2. A questo proposito dovranno sempre venire presentati in tempo utile, i disegni, i modelli, le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso;

3. L'Amministrazione nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere;

4. Ai trasgressori delle disposizioni del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, con sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 47 – Vernici fresche

1. Ogni oggetto in genere, verniciato di fresco, situato lungo il pubblico passaggio, dovrà essere convenientemente segnalato al pubblico in modo facilmente visibile;

2. Ai trasgressori delle disposizioni del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, con sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 48 – Pubblici acquedotti, fontane e fontanelle pubbliche, idranti antincendio, divieti e norme di utilizzo

1. E' vietato prelevare o spruzzare acqua dalle fontane per recare molestia ai passanti, così come il manomettere, anche nelle fontanelle i congegni automatici e non di erogazione dell'acqua. E' altresì vietato gettare nelle vasche delle fontane e fontanelle carta, rifiuti, oggetti e cose di qualunque tipo atte a sporcare od inquinare le acque e/o imbrattare le vasche stesse, come pure lavare o fa bagnare animali domestici nelle fontane. E' vietato abbeverare animali direttamente da fontane o fontanelle. L'uso dell'acqua delle fontanelle pubbliche è permesso esclusivamente per uso alimentare, nonché per piccole operazioni di carattere igienico come la lavatura delle mani od assimilabili, od il lavaggio di frutti destinati all'immediato consumo sul posto. Sono vietate presso le fontane o fontanelle le abluzioni che eccedano le piccole operazioni di carattere igienico, nonché la lavatura di panni o biancheria. Dal 15 giugno al 15 settembre l'Amministrazione potrà regolamentare l'utilizzo delle acque derivate dai civici acquedotti per usi diversi da quelli domestici, su motivata richiesta della Società erogante il servizio. E' sempre consentito all'Amministrazione l'uso di acqua derivata dai civici acquedotti per l'irrigazione del verde pubblico;
2. IDRANTI. E' vietato ai privati, senza preventivo permesso della Società erogante il servizio, derivare acqua dai civici acquedotti mediante gli idranti antincendio. Sono fatti salvi i casi di grave emergenza (incendio, sversamenti di liquidi acidi o caustici, ecc.) nei quali però l'utilizzo degli idranti deve tempestivamente essere segnalato al Corpo di Polizia Locale. E' sempre vietato, nell'arco delle 24 ore posteggiare veicoli o comunque creare ingombri nel raggio di metri 5,00 dagli idranti antincendio, convenientemente segnalati e fatto salvo il disposto di cui all'art. 158 c. 2 lett. m) e c. 6 del D.Lgs. 285/92. E' sempre consentito, senza restrinzioni di sorta, l'uso degli idranti ai VV.FF., alle organizzazioni della Protezione Civile ed agli addetti alla nettezza urbana;
3. DEROGHE. In caso di emergenze di protezione civile, di parziale o totale messa fuori uso dei civici acquedotti, di grandi eventi o manifestazioni, di tumulto o devastazione o comunque in situazioni in cui sia a rischio l'O.P., il Sindaco o l'Assessore delegato alla Sicurezza od il responsabile del Corpo di Polizia Locale o suo F.F., potranno concedere, in deroga a quanto sopra espresso, permessi straordinari di utilizzo, anche in forma orale;
4. Ai trasgressori delle disposizioni del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, con sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi e della sospensione dell'attività.

Art. 49 - Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale

1. A salvaguardia delle zone cittadine di particolare interesse archeologico, storico, artistico e ambientale, sono interdette al commercio su aree pubbliche, in conformità a quanto previsto dalla legge le aree antistanti le chiese e le altre aree di particolare interesse religioso, storico, architettonico, di qualsiasi culto ovvero è consentita esclusivamente la vendita di oggetti di carattere religioso o comunque inerenti allo specifico luogo di culto, purché con strutture mobili o chioschi di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta licenza commerciale ed abbia conseguito l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico;
2. In occasione di particolari festività, e nel rispetto delle condizioni sopra descritte, è consentita la vendita di fiori e, su autorizzazione dell'Amministrazione, secondo le rispettive competenze, di altri prodotti di particolare interesse culturale e artigianale;
3. Nelle zone cittadine indicate al precedente comma l'Amministrazione può consentire la vendita di oggetti di particolare interesse culturale e artigianale, sempre che venga effettuata con strutture mobili di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici e

sia conseguita l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, ovvero, eccezionalmente, di altri prodotti purché nell'ambito di particolari manifestazioni autorizzate;

4. Le attività a carattere commerciale presenti nella zona indicata al comma primo ed esercitate con strutture collocate in modo stabile sotto i portici e negli interpilastri, qualora rivestano significativo interesse culturale, possono essere consentite, purché nei termini temporali indicati nell'art. 8 si adeguino, per posizione e strutture, alle determinazioni dei competenti uffici nonché della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici regionali;

5. L'interdizione stabilita al comma primo non vale per la vendita di fiori e delle caldarroste, quindi può essere rilasciata autorizzazione, previa valutazione di opportunità e compatibilità ambientale svolta dai competenti uffici;

6. Ai trasgressori delle disposizioni del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, con sanzione accessoria della sospensione dell'attività.

SEZIONE III - NORME IN MATERIA DI PUBBLICITA'

Art. 50 - Regolamentazione per la diffusione manuale di materiale pubblicitario

1. La distribuzione manuale di materiale pubblicitario, volantini, depliant, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario e informativo, potrà avvenire esclusivamente nelle cassette postali o cassette allo scopo predisposte o con consegna direttamente a mano nelle abitazioni private, all'interno dei locali pubblici ed attività commerciali;

2. A salvaguardia del decoro cittadino è vietata:

- a) la distribuzione di volantini, depliant, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, sugli usci e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli spazi del veicolo e altri tipi di veicoli;
- b) la consegna di volantini ai conducenti o ai passeggeri delle auto durante la circolazione, e la distribuzione a mano in prossimità e in corrispondenza di incroci;
- c) effettuare in tutto il territorio comunale, la pubblicità mediante affissione e/o apposizione di manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica e della segnaletica stradale, su alberi, nonché su mura o qualsiasi altro supporto o struttura non autorizzati;
- d) su tutto il territorio comunale il lancio di volantini - buoni sconto - biglietti omaggio e materiale simile;

3. La distribuzione di volantini è comunque ammessa, nel rispetto delle predette disposizioni, previa autorizzazione dell'Ufficio competente, per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, da parte di Amministrazioni Pubbliche, di enti pubblici, di soggetti gestori di servizi pubblici o di altri soggetti privati, al fine di effettuare comunicazioni urgenti o particolari rivolte alla cittadinanza;

4. L'Ufficio competente potrà autorizzare l'effettuazione di attività di volantaggio in occasione di:

- a) manifestazioni e iniziative politiche, sindacali;
- b) manifestazioni e iniziative religiose assistenziali, celebrative e del tempo libero;
- c) fiere - mercati o sagre - mercati locali;
- d) pubblicizzazione e promozione, in loco, di attività produttive e commerciali.

5. Nelle giornate di interesse dei mercati locali viene rilasciata l'autorizzazione per la distribuzione di un giorno e limitatamente agli orari ed alle aree di attività dello stesso, anche per l'attività di volantinaggio di cui al punto d), la domanda deve essere presentata almeno 2 giorni prima;
6. In occasione di consultazioni elettorali, referendarie e manifestazioni autorizzate su aree pubbliche, potranno essere distribuiti volantini nell'ambito delle medesime. In questi casi, comunque, il materiale dovrà essere distribuito solo ai cittadini/utenti che si dimostrino interessati alla manifestazione.
7. Gli incaricati a qualsiasi titolo all'esercizio della pubblicità mediante volantinaggio, sono tenuti a non disperdere i volantini per le aree pubbliche del territorio e sui suoli privati;
8. I soggetti committenti la distribuzione di materiale pubblicitario mediante consegna di volantini, opuscoli e simili materiali divulgativi vigilano affinché tali strumenti siano diffusi nel rispetto di quanto sopra previsto;
9. I trasgressori, aziende committenti e personale reclutato per il servizio, saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla legge o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento delle seguenti sanzioni pecuniarie.
10. Per le aziende commissionarie che hanno contravvenuto alle disposizioni del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 oltre al rimborso delle spese per il ripristino dello stato dei luoghi;
11. Per la persona che diffonde volantini e/o affigge manifesti e/o opuscoli pubblicitari, che ha contravvenuto alle disposizioni del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da sanzioni da € 25,00 a € 500,00 oltre al rimborso delle spese per il ripristino dello stato dei luoghi;

SEZIONE IV - DISPOSIZIONI PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLA “CASA DELL’ACQUA”

Art. 51 – Norme per il corretto utilizzo della “Casa dell’acqua”

1. La “Casa dell’acqua” è una struttura che eroga acqua dall’acquedotto naturale e gasata, ed essendo un bene pubblico a disposizione dei cittadini, necessita di alcune norme per il mantenimento e per il corretto utilizzo. Il funzionamento viene definito in apposito separato regolamento.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, è assolutamente vietato:
 - a) compiere operazioni di sciacquo, lavaggio e spreco dell’acqua;
 - b) far bere animali direttamente dagli erogatori, se non appositamente predisposti a tale utilizzo;
 - c) ostacolare l’utilizzo della struttura, danneggiare o imbrattare la stessa e tutte le strutture ad essa accessorie;
 - d) disperdere o abbandonare i contenitori utilizzati per il prelievo dell’acqua o altri rifiuti presso la struttura o nell’area circostante (utilizzare i contenitori porta rifiuti);
 - e) sostare o fermarsi con veicoli con motore acceso e autoradio con volume alto;
 - f) toccare o imbrattare gli erogatori, la griglia e il piano di appoggio;
3. Ai trasgressori delle disposizioni del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

SEZIONE V - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 52 - Divieti

1. Nei luoghi pubblici è vietato danneggiare sedili, panchine, siepi, recinti, vasi ornamentali, cestini per rifiuti, ecc., cogliere e danneggiare fiori, strappare fronde e virgulti, recare danni alle piante ed arrampicarsi su di esse, calpestare gli spazi erbosi non espressamente destinati al calpestio, danneggiare tutti gli impianti in genere. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

- a) recare incomodo o molestia alle persone che frequentano tali località;
- b) fare uso improprio degli spazi a verde pubblico e delle relative panchine;
- c) collocare sedie, baracche, panche, ceste od altre cose fisse o mobili;
- d) sostare, senza autorizzazione, per la vendita di merci, alimentari o giornali;
- e) entrare e sostare con qualsiasi veicolo, salvo biciclette se non espressamente vietate, passeggini per infanti, carrozzine per portatori di handicap e vetture speciali per gli stessi. Le autovetture recanti il distintivo "portatore di handicap" non potranno comunque accedere nei parchi e giardini pubblici e troveranno collocazione negli attigui spazi riservati. E' possibile la concessione di particolari permessi in deroga, per motivi di sicurezza ed O.P. da parte del Comando di Polizia Locale.

2. Le disposizioni di cui al comma primo, lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi, nonché all'utilizzazione di tutte le panchine ad uso pubblico.

3. Apposito regolamento disciplina i ripristini conseguenti a manomissioni di aree verdi e alberate derivanti da attività autorizzate.

4. Ai trasgressori delle disposizioni del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, con sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 53 - Attività particolari consentite in parchi pubblici

1. Nei parchi pubblici aperti, purché dotati di sufficiente sviluppo, può consentirsi, alle condizioni prescritte da Regolamenti o Leggi in materia vigenti e in via speciale da particolari disposizioni o provvedimenti, sempre che chi intende esercitarle abbia ottenuto l'autorizzazione prescritta dalla legge:

- a) l'attività di giostrine per bambini;
- b) la realizzazione di manifestazioni pubbliche o di spettacoli;

2. Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma primo è fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo delle attrazioni, nonché di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento e dei percorsi;

3. Nei luoghi di stazionamento delle attrazioni di cui al comma primo non è consentita la collocazione di strutture che non possano essere agevolmente rimosse alla cessazione delle attività e ricoverate in luoghi opportuni;

4. In ogni caso, la concessione di aree di parchi pubblici sulle quali esercitare le attività di cui al presente articolo è subordinata al parere, obbligatorio e vincolante, dell'ufficio competente. Al medesimo ufficio è demandata l'individuazione dei luoghi di stazionamento per le attività sopra citate;

5. Le attività di cui al presente articolo non possono avere inizio prima delle ore 9 e terminare dopo le ore 24;

6. La Civica Amministrazione può sospendere, anche temporaneamente, le attività, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali;
7. Ai trasgressori delle disposizioni dei commi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto ed ottavo del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, con sanzione accessoria della sospensione dell'attività.

Art. 54 - Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi, siepi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni;
2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale;
3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale;
4. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale;
5. I proprietari di aree verdi e giardini privati hanno l'obbligo di effettuare, nel periodo da aprile a settembre compresi, la disinfestazione di zanzare ed insetti mediante trattamenti anti-larvali e adulticidi. La disposizione vale anche per il verde condominiale. Il Sindaco potrà disporre ordinanze in materia sanitaria per la lotta a specifici insetti o parassiti.
6. Ai trasgressori delle disposizioni del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, con sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

TITOLO V – SULLE ACQUE INTERNE

Art. 55 – Balneazione

1. La balneazione è vietata in tutte le acque pubbliche presenti sul territorio, a tutela della salute pubblica.

TITOLO VI - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 56 - Disposizioni generali

1. Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida ed i suoni molesti nell'interno dei pubblici locali;
2. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o un'industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini;

3. I Servizi Tecnici o dell'A.R.P.A., su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori;
4. Nei casi di riconosciuta incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici o dell'A.R.P.A., può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo mediante ordinanza;
5. Ai trasgressori delle disposizioni del comma 1 del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00;
6. Ai trasgressori delle disposizioni dei restanti commi del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, con sanzione accessoria della sospensione dell'attività.

Art. 57 - Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 7;
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 7 è subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici e dell'A.R.P.A. ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico;
3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici o delle Aziende Sanitarie Locali, il divieto di esercitare può, con provvedimento ordinatorio del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma primo;
4. Ai trasgressori delle disposizioni del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, con sanzione accessoria della sospensione dell'attività.

Art. 58 - Impianti di macchinari

1. E' vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie;
2. Chiunque voglia conseguire l'Autorizzazione di cui al presente articolo dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, il tipo, la potenza singola, la potenza complessiva e la descrizione dell'impianto, la rumorosità misurata in db;
3. La domanda dovrà essere altresì corredata della documentazione richiesta dalla competente Azienda A.S.L. e si riterrà accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 60 giorni;
4. Uguale procedimento dovrà essere seguito anche per ogni successiva modificazione che si volesse apportare agli impianti;
5. La concessione dell'autorizzazione suddetta è fatta restando salvi ed impregiudicabili gli eventuali diritti di terzi e potrà essere revocata quando:
 - a) si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
 - b) non siano osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
 - c) siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto;
 - d) non vengano rispettate le prescrizioni ascritte nel titolo autorizzativo.
6. Gli impianti non debbono recare danno o molestia a causa del rumore propagatosi nell'aria, nei muri o in qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni, scuotimenti o

ripercussioni di qualsiasi genere e dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato;

7. Nel caso che ciò non sia effettuabile per particolari condizioni dei luoghi l'impianto dovrà essere munito di un adeguato sistema antivibrante;

8. Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate ai muri a comune o a confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini;

9. Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunture dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore, le pulegge perfettamente tornite, centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni;

10. Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto dell'ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura;

11. Negli impianti di cui sopra potrà essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste;

12. In casi particolari potrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, provvedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici;

13. Ai trasgressori delle disposizioni del comma quinto del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, con sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione;

14. Ai trasgressori delle disposizioni dei restanti commi del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, con sanzione accessoria della sospensione dell'attività.

Art. 59 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

1. E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che risultino nauseabondi per la comunità;

2. Oltre ai provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme speciali, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione ed in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo la temporanea sospensione dell'attività;

3. Ai trasgressori delle disposizioni del comma primo del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Art. 60 - Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumore

1. Dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo, nelle vicinanze delle abitazioni le operazioni di carico e scarico merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica;

2. Il trasporto di lasse, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutire quanto più possibile il rumore;

3. Ai trasgressori delle disposizioni del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Art. 61 - Venditori e mestieri ambulanti

1. Sono vietate dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 20,00 alle ore 7.00 le grida di rivenditori di giornali o di altri banditori o strilloni che annunciano notizie giornaliere o altri comunicati;

2. I suonatori ambulanti anche regolarmente autorizzati non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, ospedali, uffici pubblici o altri luoghi ove possano costituire disturbo per chi lavora, studia o sia ammalato;
3. Gli esercenti il mestiere di cantanti, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simili muniti di autorizzazione di P.S. debbono sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dagli agenti di Polizia Locale;
4. Ai venditori sia a posto fisso che ambulante che operano in siti autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce ed è comunque vietato l'uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestie;
5. Ai trasgressori delle disposizioni del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Art. 62 - Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 8;
2. Ai soggetti di cui al comma primo è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata;
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata con l'avvertenza di non arrecare disturbo alla quiete pubblica rispettando i limiti previsti dalla legge 447/95 in materia di inquinamento acustico e con il divieto di protrarre l'attività non oltre le ore 01.00 o le 02.00, a discrezione dell'Amministrazione a seconda della zona ove queste devono essere svolte;
4. I limiti temporali di cui sopra potranno essere estesi, su richiesta dell'interessato, sino alle ore 07.00 per i giorni di Natale, Santo Stefano, San Silvestro ed in particolari altre ricorrenze festive;
5. Ai trasgressori delle disposizioni dei commi primo e secondo del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00;
6. Ai trasgressori delle disposizioni dei commi terzo e quarto del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00;
7. Alle sanzioni previste ai precedenti commi, concorrono le eventuali sanzioni previste da normativa nazionale o regionale in materia.

Art. 63 - Circoli privati

1. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo 62.

Art. 64 – Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai commi secondo e terzo;
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22;
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai

vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione;

4. Il divieto di cui al comma primo non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e siano comunque effettuati, fatte salve diverse disposizioni stabilite con autorizzazione con relative prescrizioni, nei seguenti orari:

- dal mese di novembre al mese di marzo dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 17,30;
- dal mese di aprile al mese di ottobre dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 19,00;
- sabato e festivi dalle ore 8,30 alle ore 17,30.

5. Inoltre è vietata l'esecuzione di attività che comportano operazioni rumorose e l'utilizzo di attrezzature chiassose quali le demolizioni, gli scavi di sbancamento, le fresature, l'uso di martelli pneumatici, trasportatori cingolati, betoniere, fresatrici, compressori, seghe elettriche, gru, ecc., salvo deroghe per casi particolari che dovranno essere concesse in forma espressa con provvedimento del competente Responsabile di Settore, nei seguenti orari:

- dalle ore 17,00 alle ore 8,30 nei giorni feriali;
- dalle ore 16,00 alle ore 10,00 nei giorni di sabato e festivi;

6. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione;

7. Ai trasgressori delle disposizioni del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, con sanzione accessoria della sospensione dell'attività.

Art. 65 - Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini;

2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 22 alle ore 9.00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato;

3. Ai trasgressori delle disposizioni del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, con sanzione accessoria della sospensione dell'attività.

Art. 66 - Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente;

2. La disposizione del comma primo vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi;

3. Qualora i dispositivi antifurto eccedano quanto sopra indicato in materia di emissione sonora (60 LAEQ Db) o di tempi di emissione sonora, gli operatori delle Forze di Polizia, qualora il fatto pure produca disturbo alle occupazioni od al riposo delle

persone, anche se una sola di queste abbia a lamentarsi e quindi sia dovuta l'applicazione dell'Art. 659 C.P., hanno la facoltà, quando ciò sia ritenuto possibile ed opportuno, di disattivare il dispositivo antifurto con intervento diretto degli operatori o loro delegati. Dell'intervento, perché ne resti traccia, si redige annotazione di servizio e Verbale di tutte le operazioni compiute. In quanto possibile si provvede a dare immediata comunicazione, al proprietario o suo referente, della disattivazione dell'impianto;

4. Ai trasgressori delle disposizioni del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, con sanzione accessoria della sospensione dell'attività.

Art. 67 - Negozi per la vendita di apparati radio, televisori e simili

1. Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno nei seguenti orari:

- a) dalle ore 08,00 alle ore 13,00;
- b) dalle ore 16,00 alle ore 20,00.

2. Il suono degli apparecchi dovrà, però, essere sempre tale da non recare disturbo al vicinato;

3. Ai trasgressori delle disposizioni del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, con sanzione accessoria della sospensione dell'attività.

TITOLO VII – MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 68 - Tutela degli animali domestici e relativi divieti

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi o demansi, e di provocare loro danno o sofferenza;

2. E' vietato abbandonare animali domestici;

3. E' vietato detenere stabilmente all'interno dell'abitato, come definito ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 285/92, animali anche domestici che rechino molestia o danno al vicinato. E' fatto assoluto divieto di detenere stabilmente all'interno dell'abitato bovini, equini, ovini, suini e struzzi;

5. E' altresì vietato il deposito o l'allevamento di conigli, polli, tacchini, anitre ed altri animali in cortili o giardini o luoghi anche privati quando siano visibili dall'esterno e non siano consoni al decoro della località. Si rimanda per quanto qui non espresso alle norme contenute nel Regolamento Locale d'Igiene;

6. Il Sindaco, nel notificare il divieto mediante ordinanza, fisserà all'interessato un termine per l'allontanamento degli animali;

7. Ai trasgressori delle disposizioni del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00;

8. Per le violazioni ai commi primo e secondo del presente articolo concorrono le eventuali sanzioni penali in materia di maltrattamento degli animali.

Art. 69 – Protezione della fauna selvatica

1. E' fatto divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante; deve intendersi esteso a tutto il territorio;

2. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse;

3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi;
4. Ai trasgressori delle disposizioni del comma primo del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00;
5. Ai trasgressori delle disposizioni del comma secondo del presente articolo saranno applicate le sanzioni previste dalle norme internazionali vigenti;
6. Ai trasgressori delle disposizioni del comma terzo del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Art. 70 - Divieti specifici

1. A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario;
2. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie;
3. Ai trasgressori delle disposizioni del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00;
4. Alla sanzione prevista al precedente comma, concorrono le eventuali sanzioni previste dalla normativa nazionale ed internazionale vigente in tema di maltrattamenti.

Art. 71 - Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete;
2. Gli organi competenti al controllo, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma primo al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata;
3. Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario;
4. Ai trasgressori delle disposizioni del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Art. 72 – Animali pericolosi

1. E' fatto assoluto divieto di tenere nel territorio a qualsiasi titolo animali di indole feroce anche se addomesticati, o che, comunque, possano anche in astratto costituire pericolo per la pubblica incolumità. Questi animali, appartenenti a circhi equestri che eventualmente dovessero attraversare il territorio o sostarvi per l'effettuazione di spettacoli circensi, dovranno:
 - a) essere trasportati su mezzi idonei sia ad impedirne la fuga, sia a tutelarne l'integrità fisica e con tutte le necessarie precauzioni;
 - b) essere custoditi in gabbie sufficientemente solide, sempre in perfetto stato di manutenzione e comunque tali da rendere impossibile, in ogni momento, qualsiasi contatto con le persone e con gli altri animali.
2. Ai trasgressori delle disposizioni del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00;
3. Alla sanzione prevista al precedente comma, concorrono le eventuali sanzioni previste dalla normativa nazionale vigente in materia.

Art. 73 - Mantenimento dei cani

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di far inserire un microchip sottocutaneo, con inserito i dati del cane e del proprietario;
2. I cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e per i cani di media e grossa taglia, anche se cuccioli, muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore a metri 1,50;
3. I cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore, esclusivamente nelle aree loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari;
4. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone;
5. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno cinque metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia;
6. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani;
7. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni il suolo, lo spazio e il verde pubblico;
8. E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone disabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi;
9. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale;
10. Ai trasgressori delle disposizioni del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00;
11. Alla sanzione prevista al precedente comma, concorrono le eventuali sanzioni previste dalla normativa nazionale vigente in materia.

Art. 74 - Trasporto di animali su mezzi pubblici

1. Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.

75 - Animali liberi

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

Art. 76 - Attività vietate

1. E' vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare gli animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
2. E' vietato foraggiare gli animali in luoghi pubblici o aperti al pubblico ad eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali;

3. E' vietato lasciar vagare, entro l'abitato, qualsiasi specie di animale, come pure tenere nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nelle terrazze, nei poggioli, gli animali di cui sopra con o senza gabbione;
4. E' vietato il transito di armenti o greggi senza averne preventivamente comunicato all'ufficio competente, almeno 5 giorni prima, il passaggio e l'itinerario;
5. Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia, con divieto di transitare nelle zone più trafficate ed in quelle residenziali;
6. Eventuali deroghe potranno essere concesse dagli uffici competenti, limitatamente a insediamenti prevalentemente rurali;
7. E' vietato tenere all'interno dei cortili delle abitazioni animali da cortile di qualsiasi specie senza rispettare le norme igieniche e sanitarie vigenti nonché tenere i medesimi all'interno di recinti ubicati a meno di 5 metri dal confine con le altrui proprietà;
8. I recinti di cui al comma settimo dovranno avere misure idonee atte a garantire la buona salute degli animali ed essere mantenuti puliti asportando le deiezioni quotidianamente;
9. Ai trasgressori delle disposizioni del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, con sanzione accessoria della sospensione dell'attività;
10. Alla sanzione prevista al precedente comma, concorrono le eventuali sanzioni per violazione del Codice della Strada D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.

TITOLO VIII – MANIFESTAZIONI E CORTEI FUNEBRI

Art. 77 – Cortei funebri

1. I cortei funebri potranno essere svolti a piedi, percorrendo l'itinerario più breve; è fatta deroga del rispetto delle norme del Codice della Strada solo ed esclusivamente sotto la scorta del personale della Polizia Locale e rispettando le eventuali particolari disposizioni degli uffici competenti.

Art. 78 – Processioni e manifestazioni religiose

1. Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedano cortei di persone o veicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale e, di massima, non in contrasto con la segnaletica stradale;
2. Gli organizzatori saranno ritenuti responsabili delle eventuali violazioni accertate;
3. Ai trasgressori delle disposizioni del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

TITOLO IX – DEPOSITO DEGLI OGGETTI SMARRITI E RINVENUTI

Art. 79 – Custodia

1. La Polizia Locale è depositaria degli oggetti smarriti e rinvenuti che vengono depositati nell'ufficio in attesa che si rintracci il legittimo proprietario. Al momento in cui la Polizia Locale riceve tali oggetti, i medesimi dovranno essere corredati da apposito verbale di ricevimento, nel quale saranno chiaramente indicate:
 - a) le generalità della persona che ha rinvenuto gli oggetti;
 - b) la descrizione degli oggetti stessi;
 - c) le circostanze di tempo e di luogo del rinvenimento.

2. Copia del verbale di consegna degli oggetti rinvenuti sarà data al ritrovatore;
3. Gli oggetti così consegnati all'ufficio di Polizia Locale saranno registrati in apposito registro di carico e scarico. In caso di rinvenimento del proprietario, ovvero, trascorso il periodo previsto dalla legge, senza che il proprietario sia stato rintracciato, la consegna degli oggetti di cui trattasi, al proprietario o al rinvenitore, sarà oggetto di apposito verbale di riconsegna;
4. Prima di effettuare tale consegna, la Polizia Locale dovrà curare che l'Amministrazione sia rimborsata di tutte le spese che avesse sostenuto per la buona conservazione degli oggetti rinvenuti;
5. Per le cose rinvenute o smarrite è fatto riferimento agli artt. 927 e seguenti del Codice Civile;
6. Gli oggetti la cui proprietà sarà immediatamente identificabile, verranno solo registrati nell'apposito registro di carico e scarico ed il ritrovatore apporrà la propria firma sul medesimo. Non verrà redatto verbale di rinvenimento, ma solo verbale di riconsegna al proprietario.

TITOLO X – NORME PARTICOLARI PER GLI ALBERGHI, GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Art. 80 – Alberghi

1. L'attività alberghiera è soggetta ad autorizzazione (di cui al punto 8 dell'art. 19 del D.P.R. 616/77) rilasciata dalla competente autorità;
2. E' fatto obbligo ai conduttori di alberghi, pensioni o locande di tenere esposto in modo ben visibile, sia alla ricezione che in ogni singola camera il regolamento dell'albergo. Nel regolamento dell'albergo ecc., dovrà esserne indicata la categoria e quindi:
 - a) i servizi forniti dall'albergo;
 - b) i servizi forniti per la camera;
 - c) i servizi forniti nel prezzo;
 - d) il prezzo della camera;
 - e) l'ora di consegna della camera;
 - f) l'orario per l'uso della camera;
 - g) il tempo massimo entro il quale il cliente può disdire la camera.
3. E' fatto divieto di parcellizzare il prezzo delle camere in ragione di un loro effettivo utilizzo inferiore alle 24 (ventiquattro) ore;
4. Ai trasgressori delle disposizioni del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00;
5. Alla sanzione prevista al precedente comma, concorrono le eventuali sanzioni per violazione della normativa nazionale in materia.

Art. 81 - Esposizione dei prezzi

1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi;
2. Ai trasgressori delle disposizioni del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00;
3. Alla sanzione prevista al precedente comma, concorrono le eventuali sanzioni per violazione della normativa nazionale in materia.

Art. 82 - Amministrazione degli stabili

1. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo, l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'Amministratore;
2. Ai trasgressori delle disposizioni del presente articolo sarà applicata la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.

<p style="text-align: center;">TITOLO XI - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI A TUTELA DELLA TRANQUILLITÀ PUBBLICA</p>

art. 83 - Contrasto alla prostituzione su strada e su area pubblica

1. Su tutto il territorio è vietato a chiunque contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento, oppure intrattenersi, anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni, con soggetti che esercitano l'attività del meretricio su strada o area pubblica, o che per l'atteggiamento, ovvero per l'abbigliamento, ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali. E' altresì vietato, a bordo di veicoli, effettuare manovre di fermata al fine di contattare individui dediti al meretricio consentendo la salita o la discesa dal veicolo. La violazione della presente disposizione prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 500,00.

art. 84 - Misure per garantire la tutela dell'ordine e della quiete pubblica nelle ore diurne e notturne ed il contrasto all'abuso di alcolici

1. E' fatto divieto di consumare nonché detenere (a scopo di verosimile immediato consumo), ogni genere di bevanda alcolica e superalcolica in contenitori di vetro o in latta, in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio quando:
 - a) si creino condizioni di pericolo derivanti dall'abbandono di qualsivoglia contenitore o dalla loro frantumazione;
 - b) si concretizzino comportamenti incivili, violenti o tali da limitare la piena e serena fruizione degli stessi luoghi pubblici o aperti al pubblico del territorio comunale;
2. È facoltà della Giunta, con propria deliberazione, individuare le zone territoriali di cui al precedente primo comma;
3. Fermo restando l'obbligo imposto dall'art. 186 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, è fatto specifico divieto di stazionare sui plateatici dei pubblici esercizi o nelle loro immediate adiacenze, oltre l'orario di chiusura qualora il ritrovo di dette persone comporti percepibile disturbo alla quiete pubblica ed al diritto al riposo delle persone nelle ore notturne;
3. La violazione delle disposizioni previste dal presente articolo, laddove non disciplinata da norme speciali, prevede la sanzione da € 80,00 a € 500,00.

Art. 85 - Tutela della tranquillità pubblica

1. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali nonché nel regolamento locale per la tutela dall'inquinamento acustico, è fatto divieto a chiunque di turbare la tranquillità pubblica. In particolare:
 - a) nelle piazze, nelle strade o in altri spazi pubblici, ad uso pubblico o aperti al pubblico, è vietato emettere schiamazzi o altri rumori tali da arrecare disturbo o molestia;
 - b) nei luoghi di cui alla precedente lettera a) è vietato l'uso di qualsiasi strumento idoneo a produrre o diffondere musica o altri suoni nonché di utilizzare impianti di

amplificazione ed i relativi diffusori. Sono fatte salve le attività artistiche di strada, nei casi in cui sia stata rilasciata l'autorizzazione dell'Ente;

2. Gli esercenti il commercio al dettaglio e le attività artigianali, di servizio, di somministrazione di alimenti e bevande, ivi comprese quelle svolte nei circoli privati, nonché i titolari di licenze per dare spettacoli o trattenimenti pubblici hanno l'obbligo di adottare misure volte a contenere i fenomeni di degrado e di disturbo alla tranquillità pubblica. Alle autorizzazioni ed alle licenze di polizia per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo sono apposte le prescrizioni previste dai commi 3 e 4 del presente articolo;

3. In particolare, i soggetti di cui al precedente secondo comma adottano gli accorgimenti e le misure, di carattere strutturale e funzionale, affinché sia evitata, dalle ore 22,00 alle ore 07,00 del giorno successivo, la propagazione di suoni e rumori che sia udibile e di disturbo all'interno delle abitazioni circostanti ed all'esterno dei locali nei quali si svolge l'attività;

4. I soggetti di cui al precedente comma secondo hanno altresì l'obbligo di:
a) sensibilizzare gli avventori affinché all'uscita dei propri locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla tranquillità pubblica e privata nonché all'igiene ed al decoro degli spazi pubblici;

b) esporre, all'interno ed all'esterno del locale, appositi cartelli informativi circa l'entità delle sanzioni previste a carico di chi disturba la quiete pubblica, viola le norme poste a tutela dell'igiene o consuma alimenti o bevande, in orario non consentito, all'esterno dei locali o degli spazi di pertinenza;

5. La violazione delle disposizioni previste dal presente articolo, laddove non disciplinata da norme speciali, prevede la sanzione da € 80,00 a € 500,00.

6. La ripetizione, nel periodo di 6 mesi, della violazione, accertata con provvedimento esecutivo, per l'inosservanza dei precetti di cui ai precedenti commi del presente articolo può concorrere a configurare l'abuso del titolo previsto dall'articolo 10, R.D. n. 773/1931, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ai fini della sospensione dell'autorizzazione, o dell'atto equivalente, di cui sia in possesso il titolare del pubblico esercizio. Nei casi più gravi, può esserne disposta la revoca.

Art. 86 - Tutela della convivenza civile

1. Gli esercenti il commercio al dettaglio e le attività artigianali, di servizio, di somministrazione di alimenti e bevande, ivi compresa quella svolta nei circoli privati, nonché i titolari di licenze per dare spettacoli o trattenimenti pubblici debbono svolgere le rispettive attività con modalità atte ad evitare, all'interno o in prossimità dei relativi locali, assembramenti di avventori che arrechino forte disturbo all'altrui riposo e tranquillità, che impediscano o ostacolino la libera fruibilità degli spazi pubblici o che compromettano l'igiene ed il decoro urbano.

2. Costituiscono modalità idonee ad assolvere al precetto di cui al precedente comma primo:

a) l'adozione delle cautele volte a circoscrivere e contenere l'accesso e l'uscita indiscriminati delle persone nel e dal locale, tra cui le azioni atte ad evitare, anche mediante sistemi automatici, che le porte d'ingresso restino aperte, fermo restando il rispetto del Decreto del Ministero dell'Interno 17 dicembre 1992, n. 564;

b) l'opera di invito e di dissuasione degli avventori dal persistere nei comportamenti pregiudizievoli menzionati nel primo comma del presente articolo;

c) la collaborazione con le Forze dell'Ordine eventualmente intervenute;

d) l'interruzione dell'attività nelle aree, esterne al locale, di cui l'esercente abbia la

disponibilità in forza di un titolo idoneo, nel caso in cui, nonostante l'adozione delle cautele di cui alle precedenti lettere del presente comma, si verificassero gli eventi descritti nel primo comma del presente articolo;

3. Per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande costituiscono ulteriori modalità idonee ad evitare i fenomeni di cui al precedente primo comma del presente articolo:

a) la concreta prestazione del servizio assistito ai fini della consumazione dei prodotti somministrati;

b) il divieto di utilizzo di contenitori in vetro o latta per la somministrazione di ogni genere di bevanda alcolica e superalcolica nelle pertinenze e plateatici dei pubblici esercizi, tra le ore 22.00 e le ore 07.00;

c) l'impedire che la somministrazione ed il consumo di ogni genere di bevanda alcolica e superalcolica avvenga sull'area pubblica esterna al locale, se non previa autorizzazione di occupazione di suolo pubblico;

4. È facoltà della Giunta, con propria deliberazione, individuare le categorie di esercenti di cui al precedente primo comma, che operino in zone determinate del territorio, tenute agli obblighi di cui al presente articolo;

5. La violazione delle disposizioni previste dal presente articolo, laddove non disciplinata da norme speciali, prevede la sanzione da € 80,00 a € 500,00.

6. La violazione delle disposizioni previste dal presente articolo, accertata con provvedimento esecutivo, può concorrere a configurare l'abuso del titolo previsto dall'articolo 10, R.D. n. 773/1931, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ai fini della sospensione dell'autorizzazione, o dell'atto equivalente, di cui sia in possesso il titolare del pubblico esercizio. Nei casi più gravi, può esserne disposta la revoca.

TITOLO XII – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 87 - Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti i Regolamenti di Polizia Urbana dei comuni facenti parte della stessa.

Si intendono altresì abrogate le eventuali norme contenute nel "Regolamento comunale per il benessere degli animali e per una migliore convivenza con la collettività umana", approvato dal Consiglio Comunale di Pozzuolo Martesana n° 15 del 08-04-2019, in contrasto con i contenuti di questo Regolamento.

Art. 88 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni di pubblicazione successivi alla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento, e dalla stessa data abroga le norme ed i provvedimenti in contrasto con le disposizioni in esso contenute.